

# Anche per i coadiutori si deve considerare l'equo compenso

Il CNDCEC invia le sue osservazioni all'ANBSC sulla bozza di linee guida per gli incarichi e i compensi dei coadiutori ex art. 38 del DLgs. 159/2011

/ Stefano COMELLINI

Nei procedimenti di prevenzione regolati dal c.d. Codice Antimafia (DLgs. n. 159/2011), l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) svolge attività di ausilio e supporto dell'autorità giudiziaria in fase di **sequestro** e, dopo la **confisca** di secondo grado, assume la gestione diretta dei beni vincolati, avvalendosi di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

Proprio con riferimento al coadiutore, l'Agenzia ha posto in pubblica consultazione, non vincolante, la bozza di linee guida per il conferimento dell'incarico e la determinazione del relativo compenso, al fine di giungere alla definizione di un testo corretto e condiviso, a cui il CNDCEC ha fatto seguire, ieri, un documento contenente diffuse considerazioni, elaborate con AGN (Amministratori giudiziari network), INAG (Istituto nazionale degli amministratori giudiziari), Ius et Gestio.

In tema di liquidazione del compenso del coadiutore, il Consiglio nazionale rileva come l'Agenzia non abbia considerato le recenti disposizioni, inderogabili e di rango primario, in materia di **"equo compenso"** (L. n. 172/2017), di cui, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si deve tenere doverosamente conto in base alla quantità e qualità dell'opera svolta, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché, per le professioni ordinistiche, alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale.

Sul punto, il CNDCEC rileva, inoltre, come l'Agenzia intenda operare una **riduzione del 25%** della remunerazione in ragione di una, presunta, minore complessità di gestione rispetto alla fase di sequestro, nonché del diverso grado di responsabilità che graverebbe sul coadiutore rispetto all'amministratore giudiziario. In realtà, l'assunto non sembra condivisibile, sia perché ad una, eventuale, minore complessità di gestione non corrisponde necessariamente una diminuzione di responsabilità del coadiutore; sia perché sullo stesso, comunque, incombono compiti gravosi, fino alle complesse attività di destinazione dei beni aziendali.

Nel documento in esame vengono, inoltre, sollevate perplessità in merito alla scelta dell'ANBSC di non far rientrare nella c.d. **"gestione diretta"**, i casi di dissociazione tra la figura di coadiutore dell'Agenzia e di amministratore civilistico dell'azienda oggetto di ablazione.

Infatti, la gestione del compendio aziendale confiscato non viene assicurata dall'interlocuzione diretta tra l'Agenzia e l'amministratore civilistico, ma con l'inter-

vento mediato del coadiutore il quale, pur svolgendo di fatto la gestione, non verrebbe, seguendo le linee guida, adeguatamente remunerato per dette attività.

Non si condivide inoltre la previsione di una **soglia massima** di compenso, sia perché sarebbe in violazione della normativa in tema di "equo compenso", sia perché il coadiutore, quale libero professionista appartenente ad una professione ordinistica, non può essere parificato tout court ad un dipendente pubblico, per la struttura organizzativa e i profili di rischio della gestione non propri del dipendente pubblico.

## Da tenere in conto anche il parametro temporale

Il CNDCEC suggerisce anche di tenere correttamente conto del **parametro temporale**: la durata dell'incarico, vuoi per la complessità dello stesso, vuoi per i ritardi della procedura, quando non addebitabili al coadiutore, costituisce un elemento che non può non riflettersi sulla giusta determinazione del compenso con sue specifiche maggiorazioni.

Parimenti, riguardo al parametro di stima dei beni aziendali, per cui piuttosto che il metodo "Misto patrimoniale-reddituale" indicato dall'Agenzia pare preferibile, in una logica "prudenziale" e coerente con il quadro normativo, l'adozione di un parametro più oggettivo e di semplice applicazione, già proprio di alcuni uffici giudiziari, riferito al valore dei "beni costituiti in azienda" (art. 3 comma 1 lett. a DPR n. 177/15), dato certo e ufficialmente disponibile degli attivi contabili delle imprese in sequestro, come da ultimi bilanci approvati nel corso della procedura e/o da ultime situazioni patrimoniali disponibili, verificate dall'amministrazione giudiziaria.

Il CNDCEC esprime poi contrarietà alla proposta di **limitare** il numero degli incarichi (10) e il valore del patrimonio contemporaneamente amministrato (70 milioni di euro) per gli inevitabili riflessi di disincentivazione delle migliori professionalità dall'accettare la nomina a coadiutore. Piuttosto, sembrano più pertinenti diversi parametri, qualitativi e non quantitativi (es. natura del patrimonio attualmente gestito, esperienza nel settore, risultati precedentemente conseguiti, ecc.).

Da ultimo, riguardo alla vigenza delle linee guida in esame, il CNDCEC si duole che si vogliano applicate anche a quelli conferiti **prima di tale data**, per i quali non sono state indicate le modalità di calcolo dei compensi, in violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento del professionista.